

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3703-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle comunicazioni**

(V. Stampato Camera n. 6085)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale indipendente, istituito nel 1997 allo scopo di garantire la corretta interpretazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay) in vigore dal novembre 1994 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'indipendenza e lo svolgimento delle attività del Tribunale, dei suoi giudici e dei suoi funzionari, sono garantiti da privilegi e immunità di tipo diplomatico previsti dal suo Statuto. Il provvedimento in esame garantisce ai beni, documenti e personale del Tribunale stesso privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che contraddistinguono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.

Il Tribunale, che ha sede ad Amburgo, si compone di tre sezioni (per la procedura sommaria; per il regolamento delle controversie relative alla pesca; per il regolamento delle controversie relative all'ambiente ma-

rino); i suoi giudici vengono eletti tra personalità di altissimo profilo sia per quanto pertiene alla loro reputazione d'imparzialità che alla loro indiscussa competenza nel settore del diritto del mare.

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia, e le sue disposizioni non abbisognano di adattamento del diritto interno. Esso si compone di 35 articoli, che definiscono, tra l'altro, l'attribuzione della capacità giuridica, i poteri e le prerogative d'immunità del Tribunale e il suo regime fiscale; sono inoltre fornite disposizioni sul mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e sulla cooperazione con le autorità degli Stati parte, nonché le diverse modalità di applicazione delle clausole dell'Accordo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

17 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

18 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– la disposizione prevista all'articolo 10 dell'Accordo, circa l'esonero delle tasse sugli acquisti di beni e servizi per uso ufficiale da parte del Tribunale, non comporta riflessi sul bilancio dello Stato, atteso che il Tribunale non ha sede in Italia;

– la possibilità prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, relativa all'installazione di una sede del Tribunale in Italia riveste carattere meramente eventuale; tuttavia, qualora tale ipotesi debba verificarsi negli anni avvenire, verrà predisposto un apposito disegno di legge che individui le spese connesse alla messa a disposizione della sede, nonché le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato per la concessione dei privilegi e delle immunità, apprestando la relativa copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

